



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"  
TRIESTE**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**n. 214 del 27/04/2010**

**OGGETTO**

Conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina".

**L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile nella sede legale,**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Fabio SAMANI, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 056/PRES dd. 23.03.2010, ha adottato la deliberazione che segue:**

**OGGETTO:** Conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina".

Premesso che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 501 dd. 18.3.2010, cui è stata data attuazione con decreto n. 056/Pres. dd. 23.3.2010, è stato conferito, ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche, l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.1-"Triestina" al dott. Fabio Samani, per un quinquennio a decorrere dal 25.3.2010 e sino al 25.3.2015;

atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma 1-*quater*, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm., "*il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario*";

richiamati gli artt. 3 e seguenti del predetto D.Lgs. n. 502/1992, che disciplinano l'organizzazione delle Aziende Sanitarie e, in particolare:

- l'art. 3, comma 1-*quinqüies*, che prevede la nomina del direttore sanitario da parte del direttore generale;
- l'art. 3, comma 7, che definisce i requisiti necessari per essere nominati direttore sanitario;
- l'art. 3, commi 9 e 11, che disciplina i casi di incompatibilità e le condizioni ostative per la nomina del direttore sanitario;
- l'art. 3-*bis*, comma 8, che stabilisce l'esclusività del rapporto di lavoro del direttore sanitario e dispone che la regolamentazione dello stesso sia demandata ad un contratto di diritto privato, conferendo alla Regione il potere di disciplinare le cause di risoluzione del medesimo;

vista la L.R. n. 12/1994 e ss.mm. che disciplina l'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e, nello specifico:

- l'art. 14, comma 2, che stabilisce la composizione della Direzione Generale delle Aziende Sanitarie regionali;
- l'art. 16 che specifica nel dettaglio le funzioni istituzionali del direttore sanitario;

preso atto che l'incarico di Direttore Sanitario dell'A.S.S.n.1-"Triestina, già conferito al dott. Mario Reali, è giunto a termine il giorno 18 aprile 2010 ai sensi dell'art. 6 del contratto individuale, repertoriato *sub* n. 8739 dd. 18.4.2005 e n. 9358 dd. 21.11.2007, conservato agli atti, e non è più suscettibile di rinnovo a mente dell'art. 3, comma 7, del più volte citato D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.;

considerato che l'incarico di che trattasi ha natura fiduciaria ed il direttore generale ha la facoltà di nominare il direttore sanitario ai sensi e per gli effetti della normativa più sopra richiamata;

visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Adele Maggiore dal quale emerge il possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico in oggetto previsti dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.;

preso atto che la dott.ssa Maggiore ha rilasciato in data 22.4.2010 propria dichiarazione attestante la mancanza di situazioni di incompatibilità nonché l'insussistenza di condizioni ostative

a ricoprire l'incarico di cui trattasi ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 11, del D.Lgs. n.502/1992 e ss.mm.;

ritenuto pertanto di affidare l'incarico fiduciario di direttore sanitario dell'A.S.S. n.1 Triestina" alla dott.ssa Adele Maggiore, con decorrenza dal 6.5.2010 per la durata di anni cinque previa sottoscrizione del relativo contratto individuale predisposto in base allo schema tipo, approvato con DGR n. 4012 dd. 12.12.2003 ed ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, della legge regionale 30.12.2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), rinviando all'atto della stipula del contratto la verifica della dichiarata inesistenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni ostative a mente della normativa vigente;

dato atto che, ai sensi dall'art. 8, comma 7, della L.R. n. 24 dd. 30.12.2009, i trattamenti economici annui dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché delle figure a essi equiparate ai sensi della normativa vigente, in attuazione dell'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono determinati in misura pari al 10% (dieci per cento) in meno di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2001, n. 3017 (DPCM 502/1995. Determinazione del trattamento economico dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie regionali);

rilevato che il presente provvedimento è atto proprio del Direttore Generale, riguardando scelte ed apprezzamenti di esclusiva competenza e vertendo su rapporti di natura fiduciaria;

## **Il Direttore Generale**

### **Delibera**

1. di conferire alla dott.ssa Adele Maggiore, nata a Caltagirone (CT) il 15.4.1954, l'incarico di Direttore Sanitario dell'A.S.S. n. 1 "Triestina" ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. ed all'art. 16 della L.R. n. 12/1994 e ss.mm.;
2. di dare atto che:
  - a) l'incarico in argomento sarà disciplinato come da schema tipo di contratto di diritto privato, approvato con DGR n. 4012 dd. 12.12.2003, avrà decorrenza dal 6.5.2010 e durata di anni cinque, salvo quanto previsto nell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del medesimo schema negoziale;
  - b) il trattamento economico da corrispondere al direttore sanitario è quello stabilito con DGR n. 3017 del 14.09.2001, ridotto del 10% ai sensi dell'art. 8, comma 7, della Legge regionale n. 24 del 30.12.2009 (legge finanziaria 2010), ed è stimabile in un compenso annuo onnicomprensivo pari a Euro 104.582,52 al lordo di oneri e ritenute di legge, suscettibile di essere integrato fino ad un 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale;
  - c) il trattamento economico, come sopra indicato, potrà essere rideterminato ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 8, della L.R. n. 24 del 30.12.2009.

L'onere previsto dal presente atto, valutato in Euro 125.499,02 annui (centoventicinquemilaquattrocentonovantanove/02), compresa la maggiorazione del 20%, oltre agli oneri sociali, andrà imputato ai conti 460.100 e 460.300 del bilancio dell'Azienda, per gli esercizi di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di affissione all'Albo aziendale.

\*\*\*\*\*

**Il Direttore Generale**  
dott. Fabio Samani  
(Firmato elettronicamente)